

D.G.R. 3 ottobre 2011, n. 1310 (1).

Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009. Determinazione dei requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 21 ottobre 2011, n. 89.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di individuare i requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa, secondo quanto previsto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato 1

Piano nazionale di edilizia abitativa (art. 11 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 – D.P.C.M. 16 luglio 2009)

Requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi

I beneficiari degli alloggi devono essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dagli *articoli 18 e 20-quater della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36*, a seconda che gli alloggi da dare in locazione siano stati realizzati con il contributo di cui all'*art. 5, co. 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009* ovvero si tratti di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

(Requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi realizzati con il contributo di cui all'*art. 5, co. 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009*):

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

d) avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109* e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite stabilito dall'ultimo piano regionale di edilizia residenziale approvato ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36*. Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

(Requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale)

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;

c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

d) avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109* e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite determinato annualmente dalla regione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dagli appartenenti alle seguenti categorie destinatarie degli interventi così individuate:

A) NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ANCHE MONOPARENTALI O MONOREDDITO

Requisiti

- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali.

B) GIOVANI COPPIE A BASSO REDDITO

Requisiti

- (qualifica di giovane coppia): per giovane coppia si intende quella costituita da due persone che sono legate da vincolo di matrimonio o da vincoli affettivi, ai sensi dell'*art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989*, da non più di due anni, o che hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo celebrano prima dell'assegnazione dell'alloggio;

- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere

d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali.

C) ANZIANI IN CONDIZIONI SOCIALI O ECONOMICHE SVANTAGGIATE

Requisiti

- (qualifica di anziano): richiedente con almeno 65 anni di età;
- (condizioni economico-sociali svantaggiate): trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) anziano portatore di handicap;

b) anziano che vive solo;

D) STUDENTI FUORI SEDE:

Requisiti

- (qualifica di studente fuori sede): studente residente in comune che dista almeno 25 km dal comune sede del corso di studi;

E) SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO

Requisiti

- (qualifica di soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio): soggetto che deve lasciare libero l'immobile ove risiede per uno dei seguenti motivi:

a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile;

b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;

c) a seguito di ordinanza di sgombero;

d) a seguito di sentenza di separazione/divorzio con assegnazione dell'immobile di residenza all'altro coniuge.

F) ALTRI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9:

Requisiti

- (qualifica di soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio): soggetto che, oltre a dover lasciare libero l'immobile ove risiede per uno dei motivi di cui alla precedente lettera E), si trova in una delle seguenti condizioni: presenza nel proprio nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne; o di un portatore di handicap; o di un malato terminale; o di figli fiscalmente a carico.

G) IMMIGRATI REGOLARI A BASSO REDDITO

Requisiti

- (qualifica di immigrato regolare): straniero in regola con le disposizioni in materia di ingresso e/o di soggiorno dettate dal *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni e integrazioni, residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 1) I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di alloggio nei procedimenti di assegnazione a evidenza pubblica, e comunque al momento della stipula del contratto di locazione, da tutti i componenti del nucleo familiare;
- 2) Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi del richiedente si fa riferimento alla nozione di nucleo familiare stabilita dall'*art. 2, co. 1, lett. c, della L.R. n. 36/2005*;
- 3) Ai fini della verifica del requisito dell'impossidenza di immobili si fa riferimento alla nozione di abitazione adeguata stabilita dall'*art. 2, co. 2, della L.R. n. 36/2005*;
- 4) Per portatore di handicap si intende la persona riconosciuta tale ai sensi della vigente legislazione. Ai fini del presente provvedimento, in caso di persone maggiorenni, il grado di menomazione riconosciuto dalle competenti autorità deve essere pari ad almeno il 67 per cento.